

A cura di Leonardo Zanetti
Giudice costituzionale
(doi: 10.7390/27456)

Aedon (ISSN 1127-1345)
Fascicolo 2, settembre 2008

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda
<https://www.rivisteweb.it/>

Aedon



Rivista di arti e diritto on line

quadrimestrale diretto da Marco Cammelli

numero 2, 2008, Issn 1127-1345

[home](#) [indice](#) [ricerca](#) [risorse web](#)

Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di [Leonardo Zanetti](#)

[Sentenza 19-30 maggio 2008, n. 180](#)

L'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, secondo cui la pianificazione paesistica è distinta e prevalente rispetto alla pianificazione urbanistico-territoriale ancorché relativa alle aree naturali protette, costituisce norma interposta in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione quanto alla materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" ed esprime un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione quanto alla materia "governo del territorio".

E' pertanto costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (del Piemonte) che, seppur limitatamente al Parco fluviale Gesso e Stura, attribuisce al piano d'area gli effetti di piano paesaggistico.

[Sentenza 23-27 giugno 2008, n. 232](#)

L'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, secondo cui gli interventi su beni paesaggistici (tra i quali rientrano i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, è riconducibile all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione quanto alla materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". A sua volta l'articolo art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo cui l'installazione di strutture di qualunque genere non meramente temporanee presuppone un titolo abilitativo edilizio, esprime un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione quanto alla materia "governo del territorio".

E' dunque costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (della Puglia) secondo cui le strutture precarie autorizzate a fini turistico-ricreativi e ubicate sui beni del demanio marittimo possono essere mantenute per l'intero anno in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica.

[Sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008, n. 322](#)

Sono costituzionalmente illegittime per violazione del decreto legislativo n. 163/2006 e per esso della riserva di competenza dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" ex articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, le norme legislative regionali (del Veneto) che disciplinano vari aspetti delle procedure di evidenza pubblica, anche con specifico riguardo all'affidamento senza gara degli incarichi per lo svolgimento delle indagini archeologiche.

[inizio pagina](#)